



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



**CNF**  
Consiglio Nazionale  
Forense

**Schema di decreto legislativo recante  
attuazione della direttiva (UE) 2015/849**

*Proposte emendative all'Atto del Governo  
sottoposto a parere parlamentare, n. 389*



## EMENDAMENTO

### ART. 2

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

*“I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle regole tecniche, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con l’approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.*

#### Osservazioni

La necessità che i professionisti, nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, si adeguino alle indicazioni contenute nelle regole tecniche si giustifica sulla base del valore che le stesse rivestono ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio da parte delle singole categorie professionali, in ragione delle caratteristiche e specificità di ciascuna di esse e delle quali, dunque, le rispettive regole tecniche tengono conto.

In effetti le regole tecniche in parola, rese conformemente a quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio, come strumento promosso dalle categorie professionali in accordo, e previo confronto, con il Comitato per la sicurezza Finanziaria forniscono ai professionisti istruzioni operative in merito alle modalità da seguire nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Caratteristica saliente di tali regole tecniche è la messa a punto di procedure che, come accennato, devono aver riguardo alle specificità delle diverse categorie professionali e, in generale, alla diversità del mondo delle professioni, in termini di scala e dimensioni, rispetto alle aziende che operano nel settore finanziario e del credito.

L’inosservanza delle regole tecniche comporta, peraltro, l’applicazione delle sanzioni comminabili per l’inottemperanza alle norme e principi di deontologia professionale.

## EMENDAMENTO

### ART. 3

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

*“4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 46”.*

#### Osservazioni

Il presupposto della richiesta di modifica deriva da considerazioni analoghe a quelle contenute nella relazione illustrativa al d.lgs. 151/2009, provvedimento recante disposizioni correttive del d.lgs. n. 231/2007, che ha inserito l’attuale esonero dagli adempimenti antiriciclaggio per i componenti degli organi di controllo al comma 3 bis dell’art. 12 del suddetto decreto, considerazioni che di seguito si riportano:

***“I componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società.***

*Nel caso dei sindaci, in particolare, l’attività consiste essenzialmente nel controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a posteriori, cioè quando un’ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l’intervento del sindaco ma, al contrario, l’eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l’obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.”*

La stessa relazione proseguiva dicendo: *“Al riguardo, si ritiene, pertanto, opportuno precisare che i componenti degli organi di controllo presso i soggetti destinatari del decreto, fermo restando il rispetto dell’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.”*

A quest’ultimo capoverso fa riferimento la relazione illustrativa al decreto attualmente in discussione: nell’illustrazione dell’art. 46 (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati), richiama infatti l’inserimento dell’esonero avvenuto con il d.lgs. n. 151/2009 e sostiene

che lo stesso, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 46, si deve applicare solo ai componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati e non agli altri, per i quali non “esistono esigenze di razionalizzazione e semplificazione”. Le argomentazioni a sostegno di tale affermazione non appaiono convincenti, confondendo i compiti di vigilanza del collegio sindacale di cui all'art. 2403 c.c., comuni a tutte le società, e gli specifici obblighi di vigilanza previsti dalla normativa antiriciclaggio nei confronti delle società destinatarie degli adempimenti di cui al decreto in oggetto, sulla corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione nei confronti dei loro clienti (ora art. 52 D.lgs. n. 231/2007 ed in futuro art. 46 del testo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri).

Ora, non vi è dubbio che il Collegio sindacale è organo di controllo, organo interno alla società, un imprescindibile elemento costitutivo dell'ente e non un soggetto esterno che svolge una prestazione professionale nei confronti della società. Non può quindi immaginarsi che, ad esempio, sia assoggettato a obblighi di adeguata verifica nei confronti della stessa società di cui è parte integrante.

Diverso è il caso in cui il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, in funzione di uno specifico incarico ricevuto dall'assemblea.

Giova inoltre ricordare che il Collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, di cui uno scelto tra i revisori legali e gli altri scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Tra questi soggetti non tutti sono destinatari degli adempimenti antiriciclaggio: non lo sono i professori universitari, mentre gli avvocati sono destinatari della normativa solo per le specifiche prestazioni indicate alla lettera c) del comma 4 dell'art. 3, tra le quali non rientra quella di ricoprire la carica di componente del collegio sindacale. Se dovesse essere accolta l'interpretazione ministeriale si creerebbe, quindi, una ingiusta discriminazione tra componenti di uno stesso organo collegiale, con possibili esiti di scarsa trasparenza tra i componenti, conflitti tra i membri del collegio in caso di astensione o sospensione e possibili sanzioni in caso di comunicazione, come previsto dall'art 39. Senza dimenticare che la Direttiva prevede gli adempimenti in funzione delle attività svolte e non in funzione della qualifica professionale dei soggetti che le svolgono (dottore commercialista o avvocato o professore universitario).

## EMENDAMENTO

### ART. 11

Al comma 2, eliminare le parole “*previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria*”

*“2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto ~~previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria~~, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”*

Al comma 4, eliminare l’ultimo periodo:

*“4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. ~~I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività”.~~*

#### Osservazioni

La modifica al comma 2 si rende necessaria per coordinare il comma 2 dell’art. 11 con il comma 2 dell’art. 2.

In riferimento alla proposta di modifica del comma 4 si osserva quanto segue.

Nel testo sussiste un collegamento non corretto tra gli organismi di autoregolamentazione e l’obbligo di informazione nei confronti dell’UIF. In effetti, sugli organismi di autoregolamentazione non può gravare, in base alla *ratio* della disciplina antiriciclaggio nonché alla struttura ed alla funzione di tali organismi, alcun obbligo diretto di trasmissione di dati ed informazioni all’UIF.

Della assoluta necessità di riservatezza e segretezza dei dati e informazioni è peraltro dimostrazione lampante la circostanza per cui l’organismo di autoregolamentazione, laddove trasmetta segnalazioni

di operazioni sospette cifrate, non può e non deve venire a conoscenza delle fattispecie da segnalare all'UIF. Di conseguenza, sarebbe opportuno e coerente escludere tale obbligo informativo ovvero riferirlo espressamente ad ipotesi ben determinate.

Come notazione di carattere generale, da una lettura sistematica delle disposizioni dello schema di decreto in commento, si trae che i poteri e i doveri degli organismi di autoregolamentazione sono scarsamente definiti e risultano estremamente vaghi.

## EMENDAMENTO

### ART. 17

Al comma 1, lettera a), dopo la parola “*professionale*” inserire le seguenti parole: “*avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), dell’articolo 3;*”.

#### Osservazioni

La proposta di modifica si rende necessaria per chiarire che l’obbligo di adeguata verifica deve essere adempiuto in relazione al compimento di prestazioni professionali che hanno ad oggetto operazioni a contenuto patrimoniale e finanziario e, dunque, esclusivamente a quelle situazioni in cui possono verosimilmente manifestarsi fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In tal senso, il rinvio alla prestazione professionale deve essere completato dalla enunciazione delle fattispecie che danno luogo all’insorgere degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo che alla prestazione sia sottesa la nozione di operazione “*consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale ...*”, così come risultante dal comma 2, lett. t) dell’art. 1 e in conformità con quanto previsto dal Considerando 9 della Direttiva 2015/849/UE. Diversamente, la previsione di un obbligo generalizzato, che insorge rispetto a qualsiasi prestazione svolta dal professionista, avrebbe l’effetto di diluire l’efficacia preventiva della normativa.



## EMENDAMENTO

### ART. 18

Al comma 1:

- alla lettera c), dopo le parole “*ulteriori informazioni*”, *eliminare le seguenti parole: “, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente”.*

- alla lettera d), dopo le parole “*lettera a), b) e c)*”, *eliminare le seguenti parole: “, ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente”.*

Al comma 4, *eliminare le parole “fermi gli obblighi di identificazione” e inserire, dopo le parole “autorità giudiziaria”, le seguenti parole: “ovvero in una negoziazione assistita”.*

### Osservazioni

La prima proposta di modifica dell’art. 18 è rivolta ad evitare di includere tra gli obblighi di adeguata verifica quello di acquisire informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente; tale obbligo infatti presuppone che il professionista sia in possesso di tecniche di indagine e/o strumenti di verifica che gli sono invece del tutto preclusi, e finirebbe per conformare la posizione del professionista in termini analoghi a quelli di un funzionario pubblico. La seconda proposta mira a confermare una semplificazione attualmente già ritenuta operativa dalle Autorità competenti, e ribadita anche dal MEF durante le interlocuzioni avvenute in merito allo schema di decreto legislativo: l’area materiale esclusa dall’obbligo di segnalazione (difesa in giudizio; esame della posizione giuridica del cliente) comporta anche l’esclusione degli obblighi di identificazione e di adeguata verifica.

## EMENDAMENTO

### ART. 20

Al comma 4, dopo le parole “o più titolari effettivi”, inserire le seguenti parole:

*“e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti”.*

#### Osservazioni

Appare opportuno estendere l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui trattasi anche alle società quotate sui mercati regolamentati e sottoposte ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, stante il controllo su tali tipologie di società già effettuato dalle autorità finanziarie preposte, al fine di evitare una duplicazione di controlli. Si evidenzia che tale principio è già presente nell’attuale normativa, che esonera dall’adeguata verifica le società quotate; né la direttiva in corso di recepimento innova sul tema.

## EMENDAMENTO

### ART. 21

Al comma 2, lettera d), e comma 4, lettera b), dopo le parole “è *consentito*”, inserire la parola “*gratuitamente*” e, conseguentemente, eliminare le seguenti parole: “*e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*”.

#### Osservazioni

L'intervento emendativo, volto alla statuizione della gratuità della consultazione delle sezioni del Registro Imprese di cui trattasi, si fonda sul presupposto per cui la previsione dell'accesso a tali sezioni previo pagamento appare non rispondente ad un criterio di ragionevolezza dal momento tale consultazione non consiste in una mera facoltà del soggetto obbligato all'adeguata verifica, bensì in un suo nuovo obbligo normativamente fissato.

## EMENDAMENTO

### ART. 31

Al comma 1, sostituire le parole *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra autorità competente”* con le seguenti parole: *“espressamente previsti dal presente decreto per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela”*.

#### Osservazioni

La generica formulazione di conservazione contenuta al primo comma del presente articolo costituisce una illegittima modalità di attuazione e recepimento dell’articolo 40 della Direttiva, a detrimento dei professionisti e degli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. Infatti l’articolo 40, comma 1, della Direttiva dispone che:

*“Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:*

*a) per quanto riguarda l’adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.*

*b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l’operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un’operazione occasionale.”*

È evidente che il legislatore europeo è stato molto chiaro nell’identificare i documenti che i soggetti obbligati devono conservare, inserendo una lista tassativa ed esaustiva. Allo stesso modo, l’articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento della Direttiva, prevede al comma 2 lett. o) che i professionisti conservino *“la documentazione, i dati e le*

*informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente*". Il testo attualmente proposto al primo comma dell'art 31 adotta invece una formulazione eccessivamente generica e assolutamente indeterminata, col risultato di trasformare gli studi professionali in un satellite delle attività di indagine. Come noto, le indagini dell'autorità sono coperte da segreto e non sono conosciute né conoscibili dagli studi professionali: tale carattere rende impossibile per il professionista individuare quali siano le informazioni, i documenti e i dati – così genericamente - *"utili a prevenire"*, ovvero – ancor più latamente - quelle *"strumentali"* per le analisi. Il primo comma contestato in sostanza stravolge ciò che è scritto in Direttiva e introduce un principio generale di conservazione, che oltre a non esser scritto in Direttiva, impone in capo ai professionisti un adeguamento irragionevole, oltre che impossibile. È necessario tornare al principio testuale contenuto in Direttiva, che a ben vedere identifica espressamente la tipologia e i documenti da conservare: quelli infatti espressamente previsti dal decreto all'art. 31 nei due commi successivi. Per tale ragione, appare necessario evitare l'inserimento di un testo generico che fa riferimento a documenti indeterminati, e invece utilizzare una tecnica legislativa chiara ed inequivoca, a beneficio di tutti. La chiarezza, in tale contesto, è rappresentata dall'inserimento di un obbligo di conservazione dei medesimi documenti previsti per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica. Ogni altra soluzione è foriera di dubbi interpretativi a detrimento dei professionisti (nonché dei cittadini e delle stesse autorità preposte alle indagini) e del principio informatore del nostro ordinamento, vale a dire la certezza del diritto. In aggiunta, l'attuale formulazione dell'articolo 31, oltre a tradire lo spirito della Direttiva, è viziata da un palese eccesso di delega, che darebbe luogo ad una pronuncia di incostituzionalità della disposizione.

## EMENDAMENTO

### ART. 34

Al comma 2, le parole “, e la custodia” sono sostituite dalle seguenti parole “, oppure la custodia”.

Dopo le parole “e successive modificazioni,”, si propone di inserire “il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all’art. 28 r.d. 29 marzo 1942, n. 239”.

Al comma 3, dopo le parole “di settore”, inserire le seguenti parole: “e gli organismi di autoregolamentazione”.

#### Osservazioni

La proposta mira ad operare un distinguo tra gli adempimenti relativi agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni posti a carico delle diverse categorie professionali. Al fine di evitare possibili equivoci e, quindi, un’ingiustificata moltiplicazione di adempimenti a carico dei notai, la modifica proposta è volta a chiarire che la tenuta del fascicolo del cliente consiste in un obbligo cui sono soggette le categorie di professionisti diverse dai notai, posto che i notai sono soggetti per legge notarile alla tenuta di altri registri che assumono rilevanza in ambito antiriciclaggio, in quanto riconosciuta idonea modalità di conservazione; come già nella normativa vigente, allorché la prestazione notarile esula dai predetti registri previsti, il notaio sarà tenuto alla conservazione del fascicolo del cliente come qualsiasi altro professionista.

Nella norma manca inoltre il riferimento al registro delle girate azionarie, di cui si chiede pertanto che sia fatta espressa menzione, posto che trattasi di registro obbligatorio - poiché l’effettuazione delle girate di titoli azionari non è facoltativa per i notai – soggetto a vidimazione iniziale e annuale e in cui vanno riportate, con numerazione progressiva, le autentiche di firme sulle girate dei titoli azionari.

Al comma 3 la proposta mira a rettificare un evidente refuso. Ai fini della previsione contenuta nella norma in questione, gli organismi di autoregolamentazione rivestono infatti per le categorie professionali la stessa funzione che le autorità di vigilanza di settore ricoprono in relazione ad altre categorie di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

## EMENDAMENTO

### ART. 35

Al comma 2, eliminare l'ultimo periodo:

*“In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente l'UIF. La segnalazione si considera tardiva ove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). ~~In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.~~”*

#### Osservazioni

La proposta di eliminazione dell'ultimo periodo si rende necessaria in quanto la definizione di un termine molto ristretto, da un lato, e l'incerta connotazione dell'operazione da segnalare, dall'altro, possono determinare una non corretta applicazione delle sanzioni previste per la “tardiva segnalazione”. Con riferimento a numerose fattispecie, peraltro, è incerta anche la determinazione del momento del “compimento” dell'operazione: ciò avviene ad esempio in relazione alle segnalazioni aventi ad oggetto gli illeciti fiscali quali reati presupposto del riciclaggio. Così, nel caso di omesso versamento dell'Iva per importi superiori alla soglia di punibilità, la segnalazione non potrebbe mai essere effettuata entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento, in quanto per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Più corretta e conforme con quanto previsto dall'art. 33 della Direttiva 2015/849/UE appare pertanto l'eliminazione dell'ultimo periodo, posto che in ogni caso il termine per la segnalazione non può che decorrere dal momento in cui i soggetti obbligati acquisiscono gli elementi in virtù dei quali il sospetto è desunto *ex lege* (e non “dal compimento” dell'operazione sospetta).

## EMENDAMENTO

### ART. 47

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

*“3-bis. I soggetti di cui all’art. 3, comma 4, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo”.*

#### Osservazioni

L’art. 47, in rubrica “Comunicazioni oggettive”, prevede un obbligo di trasmissione “con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” Le operazioni, i dati e le informazioni saranno individuate dall’UIF, che individuerà inoltre le ipotesi in cui “l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta”: Il testo della norma suscita numerose perplessità.

1) La norma non appare chiaramente formulata, tanto da rendere difficile:

a) individuare concretamente una fattispecie di “operazione a rischio riciclaggio” distinta da una “operazione da segnalare” in quanto si sa, sospetta o si ha motivo ragionevole per sospettare che siano in corso, o compiute o tentate operazioni di riciclaggio;

b) immaginare come possa temporalmente presentarsi l’ipotesi di esecuzione di una “comunicazione oggettiva periodica” di operazioni a rischio di riciclaggio che non sia già stata preceduta da una segnalazione di operazione sospetta, stante la tassatività dell’obbligo di cui all’art. 35.

2) La Relazione illustrativa si limita a indicare che l’art. 47 è previsto “in attuazione del criterio di delega di cui all’art.15, comma 2, lettera f) della legge 12/8/2016 n.170”. In effetti al n 3) si prevede che l’UIF “individui operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi” ma tale previsione è contenuta nell’ampio contesto di tutte le previsioni relative alle funzioni e alle prerogative dell’UIF di cui alla lettera f): dall’accesso alle informazioni finanziarie e investigative delle autorità (n 1), alla cooperazione con le FIU di altri Stati (n. 2), alla individuazione delle operazioni da comunicare e all’emanazione degli indicatori di anomalia e alle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (n. 3); **dal testo della delega pare quindi doversi desumere che l’individuazione delle “operazioni da comunicare” da parte dell’UIF sia finalizzata a meglio specificare le operazioni che devono essere oggetto di segnalazione/comunicazione e non possa la delega essere interpretata in modo da introdurre surrettiziamente un ulteriore obbligo a carico dei soggetti destinatari della normativa.**

**Obbligo che, peraltro, sarebbe pesantemente sanzionato come previsto dall’art. 60.**

3) Le considerazioni suesposte appaiono ancor più fondate con riferimento alle previsioni della IV Direttiva, la quale, sia all’art. 32 che all’art. 33, tratta di “informazioni ulteriori”, ma comunque nel



contesto di segnalazione di operazioni sospette, senza alcuna introduzione di un ulteriore specifico obbligo.

Qualora, invece, la previsione normativa avesse l'obiettivo di far pervenire all'UIF informazioni ulteriori, su fattispecie la cui realizzazione è probabile o possibile in un certo contesto territoriale o ambientale, allora queste informazioni all' UIF devono pervenire da parte delle Autorità giudiziarie o Investigative o di Vigilanza, come desumibile dalla stessa lettera f) della citata legge delega là dove recita: *“al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra autorità e le amministrazioni pubbliche competenti”* e non da parte degli operatori, per i quali una tale elaborazione sarebbe oltremodo gravosa e, comunque, astratta più che oggettiva.

In ogni caso non può essere ignorato il considerando (27) della IV Direttiva, che recita ***“nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad esse un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività.”***

## EMENDAMENTO

### ART. 55

Al comma 1, dopo la parola “operazione”, aggiungere le seguenti parole: “*al fine di pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica*”.

Al comma 2, dopo la parola “acquisisce”, aggiungere le seguenti parole: “*e conserva*”.

#### Osservazioni

Per coerenza con il comma 2 (che precisa che la condotta deve essere tenuta “al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni”) si dovrebbe aggiungere anche in questa disposizione il dolo specifico, inserendo “al fine di pregiudicare gli adempimenti di adeguata verifica”. In riferimento al comma 2 si ritiene opportuno inserire, dopo “acquisisce”, le parole “e conserva”. Non è del tutto chiaro che il dolo specifico del comma 2 riguardi anche la prima condotta menzionata (acquisizione dati falsi) e non soltanto l’utilizzo di mezzi fraudolenti. Appare preferibile la risposta positiva, data la collocazione del dolo specifico nella costruzione della fattispecie, successiva all’indicazione delle due condotte punibili. Ad ogni modo i commi 1 e 2 prevedono e puniscono **delitti dolosi** (nel caso del comma 2 addirittura con dolo specifico) con onere della prova dell’elemento oggettivo e soggettivo a carico del P.M. e irrilevanza della colpa. Il dolo specifico esclude, come è noto, il dolo eventuale.

## EMENDAMENTO

### ART. 56

Al comma 1 sostituire “3.000” con “1.000”:

*1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da ~~3.000~~ 1.000 euro a 50.000 euro.*

#### Osservazioni

L'art. 15 della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea) stabilisce che in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro. Di conseguenza, in assenza di violazioni “*gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*” si ritiene in linea con la legge di delega una riduzione dell'importo minimo della sanzione, dal momento che la stessa è destinata a trovare applicazione per lo più in relazione a meri inadempimenti formali.

In riferimento all'articolo in commento si osserva poi che la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo (all'esito della procedura sanzionatoria); nella bozza di decreto messa in pubblica consultazione dal MEF a fine 2016 la triplicazione (secca) era, invece, disposta *ex lege*. Tale aumento può essere disposto in caso di violazioni “*gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*”; quindi, sembrerebbe, anche se le violazioni ripetute/sistematiche/plurime non sono gravi. Va rilevato che sia la legge delega che lo schema in commento inserisce la disgiuntiva solo tra “*ripetute*”, “*sistematiche*” e “*plurime*”. In altri termini si potrebbe sostenere che le violazioni ripetute o sistematiche o plurime rilevano, ai fini dell'aumento fino al triplo, solo se (singolarmente sono) gravi. Stessi importi per la sanzione e per l'aggravante sono previsti per la violazione dell'obbligo di astensione *ex art 42*.

## EMENDAMENTO

### ART. 57

Al comma 1, dopo le parole “*dagli articoli 31*”, inserire le seguenti parole “, *comma 2,*” e sostituire “3.000” con “1.000”:

1. *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31, comma 2, e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 1.000 euro a 50.000 euro.*

#### Osservazioni

Si osserva che per la violazione degli articoli 31 e 32 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria e la stessa aggravante di cui all’art 56. Tuttavia, il rinvio all’articolo 31 deve essere inteso come limitato alla conservazione dei soli dati indicati nel comma 2, altrimenti si tratterebbe di un precetto indefinito (*rectius* rimesso alla concreta definizione da parte dell’Autorità: si dovrebbe conservare ogni dato “ritenuto utile” alle indagini). Appare, pertanto, opportuno precisare tale richiamo nell’art 57 comma 1. Precisamente l’art 57 sanziona le seguenti condotte:

- l’omessa acquisizione dei dati indicati;
- la tardiva acquisizione (art 32: viene riproposto senza sostanziali variazioni il termine di 30 giorni oggi previsto dall’art 36);
- la conservazione che non rispetti le modalità di cui all’art 32;
- l’omessa conservazione per 10 anni dalla cessazione del rapporto o dall’effettuazione della prestazione.

Come già osservato per l’art. 56, si ribadisce poi che l’art. 15 della l. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea) stabilisce che in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro. Di conseguenza, in assenza di violazioni “*gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime*” si ritiene in linea con la legge di delega una riduzione dell’importo minimo della sanzione, dal momento che la stessa è destinata a trovare applicazione per lo più in relazione a meri inadempimenti formali.

## EMENDAMENTO

### ART. 58

Al comma 1:

a) inserire, dopo le parole “*ai sensi dell'articolo 35, si applica*”, le seguenti parole: “*se l'importo dell'operazione è inferiore ad euro 300.000*”

b) inserire, dopo le parole “*ovvero tardivamente segnalata*”, le seguenti parole: “*fino ad una sanzione amministrativa pecuniaria massima di euro 60.000, se l'importo dell'operazione è pari o superiore ad euro 300.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 100.000*”.

### Osservazioni

Sulla norma in commento si osserva in generale quanto segue. L'articolo 58 stabilisce le sanzioni per la violazione dell'art 35; tale ultima disposizione (che introduce l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio) prevede che la segnalazione debba essere inviata, di regola, **prima di compiere l'operazione e senza ritardo**. Si tratta di formulazione diversa e più stringente rispetto a quella contenuta nella Bozza MEF che richiedeva l'invio (non aggiungendo “senza ritardo”) “ove possibile” prima di compiere l'operazione. **Importante ed innovativo il comma 2**, che definisce la nozione di **tardività**: la segnalazione è tardiva se effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Tale nozione assorbe, di regola, l'altra ipotesi prevista: si intende tardiva la segnalazione effettuata dopo l'inizio dell'attività ispettiva, sulla base di elementi di sospetto preesistenti. Come già osservato precedentemente, il termine di 30 giorni sembra peraltro irragionevole in quanto quasi sempre occorre un periodo di tempo più lungo per conseguire un fondato e ragionevole sospetto che una certa operazione o prestazione possa integrare riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se il testo rimarrà immutato è facile prevedere che il contenzioso verterà sul *dies a quo*: l'accertatore si orienterà sulla data di compimento dell'operazione, il soggetto obbligato sull'effettivo conseguimento di un fondato e ragionevole sospetto relativamente alla stessa (successivo a quel termine).

La sanzione-base torna ad essere quella attuale: dall'1% al 40 % del valore dell'operazione non segnalata.

Il comma 3 contiene una singolare disposizione che invece di sancire un'ipotesi di applicazione del cumulo giuridico (come faceva – in maniera comunque originale - la bozza MEF), sancisce un'ipotesi di **assorbimento**, ovvero **l'applicazione della sola sanzione più grave**, nell'ipotesi di *una o più azioni od omissioni – anche in tempi diversi – che violano una o più disposizioni del decreto in*

*materia di adeguata verifica o di conservazione da cui derivi come conseguenza immediata e diretta l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.*

Senza questa norma le ipotesi considerate dovrebbero essere così risolte:

- plurime violazioni (omessa adeguata verifica + omessa conservazione da cui derivi un'omessa segnalazione) con una sola azione od omissione → cumulo giuridico ex art 8 legge 689/1981 (sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo);

- plurime violazioni (omessa adeguata verifica + omessa conservazione da cui derivi un'omessa segnalazione) con plurime azioni od omissioni → cumulo materiale (sommatoria delle sanzioni).

Pertanto – per le ipotesi considerate - il comma 3 è disposizione più favorevole al trasgressore, tuttavia gravemente limitata dal particolare nesso causale richiesto tra l'omessa adeguata verifica/omessa conservazione e l'omessa segnalazione di operazione sospetta. È, pertanto, necessario applicare l'istituto del cumulo giuridico (come, peraltro, già previsto dall'art. 13-ter, co. 4, dello schema di decreto legislativo per l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie di finanziamento del terrorismo). Si vedano, in tal senso, anche le osservazioni al successivo art. 67.

## EMENDAMENTO

### ART. 67

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

*3.bis. Chi, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate nel presente Titolo, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.*

#### Osservazioni

Nell'articolo in commento, al comma 3, viene ribadita l'applicazione dell'art 8 legge 689/1981. Di conseguenza non è applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni antiriciclaggio nelle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse *mediante plurime azioni od omissioni*. Si noti che il cumulo giuridico viene invece espressamente previsto – anche con riferimento alle plurime violazioni commesse con plurime azioni od omissioni - in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo dal nuovo art 13-ter, comma 4, del D.lgs. n. 109/2007.

Tale circostanza espone la norma ad evidenti rischi di incostituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento, con la conseguenza di vedere violato l'art. 3 Cost. Tali profili vanno ad aggiungersi alle altre criticità già rilevate circa il discostamento della normativa delegata rispetto ai criteri ed ai parametri forniti dalla legge di delega, che in più punti il Ministero sembra aver trascurato, riallacciandosi direttamente alla direttiva comunitaria. È questo un problema di fondo della normativa in commento, che presenta seri rischi di incorrere nel vizio di eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 76 Cost. Senza i correttivi indicati, il legislatore rischia dunque di dar vita ad una normativa non solo più vessatoria di quella vigente, ma anche intrinsecamente fragile, perché destinata inevitabilmente ad essere contestata non appena si avranno le prime applicazioni, con gravi conseguenze in ordine alla certezza del diritto ed alla protezione dell'affidamento degli operatori in un quadro di regole stabile, chiaro ed equilibrato.

Non convince, infine, la possibilità di **duplice considerazione della gravità della violazione**, quale elemento per quantificare la sanzione-base ex art 67 e ai fini del possibile aggravamento della sanzione stessa (artt 56, 57 e 58)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A meno di non aderire alla tesi sopra prospettata secondo la quale la circostanza aggravante in caso di violazioni "gravi, ripetute o sistematiche o plurime" venga integrata solo nelle ipotesi in cui le violazioni ritenute gravi assumano il carattere delle ripetitività o della sistematicità.

## EMENDAMENTO

### ART. 68

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

*“4-bis. Per le violazioni amministrative di cui al presente decreto, l'interessato è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.*

*4-ter. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa norma, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.*

*4-quater. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.*

*4-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.*

#### Osservazioni

L'oblazione è stata limitata esclusivamente ad alcune ipotesi specifiche (grosso modo quelle già presenti nel D.lgs. n. 231/2007).

Si era già condivisa, da parte di tutte le componenti istituzionali presenti al “Tavolo per la revisione delle sanzioni antiriciclaggio”, promosso dal MEF, la proposta avanzata dagli Ordini professionali di estendere la possibilità dell'oblazione a tutte le sanzioni amministrative antiriciclaggio in un'ottica deflativa del contenzioso amministrativo, in tal modo allineandosi, peraltro, al disposto dell'art. 9, comma 5, del recente D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 in materia di depenalizzazione, che prevede in modo generalizzato, ed anche per le sanzioni antiriciclaggio depenalizzate, che “l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

Va osservato che la possibilità prevista dall'art. 68 non è assimilabile all'oblazione, ma è una forma di “patteggiamento” su proposta di sanzione emessa all'esito del procedimento amministrativo, contenuta nel decreto di condanna. L'oblazione ha infatti finalità deflative del contenzioso, mentre, in questo caso, il pagamento sarebbe effettuato all'esito del procedimento amministrativo previa determinazione della sanzione, in modo discrezionale, da parte dell'Autorità amministrativa, facendo, pertanto, venir meno gli automatismi propri dell'oblazione.



## EMENDAMENTO

### ART. 73

a) Alla rubrica, dopo la parola “*abrogate*”, aggiungere le seguenti parole: “*e transitorie*”.

b) Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

*“1-bis. Restano vigenti i commi da 1 a 5 dell’art. 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fino all’emanazione da parte delle autorità di vigilanza di settore e degli organismi di autoregolamentazione delle regole tecniche di cui al comma 3 dell’art. 23”.*

#### Osservazioni

La proposta mira all’inserimento di una precisazione per ovviare ad un probabile errore di *drafting* normativo e di chiarezza e coordinamento nella stesura delle disposizioni, in quanto i principi base sulla successione delle leggi nel tempo non sono in discussione.

## Quadro sinottico

Testo a fronte di alcune disposizioni dell’A.G. n. 389 coordinato con le proposte di modificazione

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 2 – Finalità e principi	Art. 2 - Finalità e principi
<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3 e 52 paragrafo 1, del medesimo Trattato.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.</p>	<p><i>identico</i></p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. <b><i>I liberi professionisti adeguano il proprio comportamento alle regole tecniche, riferite alle singole attività professionali, proposte dai rispettivi organismi di autoregolamentazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che acquistano efficacia con</i></b></p>

<p>3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:</p> <p>a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</p> <p>b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</p> <p>d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.</p> <p>5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.</p> <p>6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al</p>	<p><b><i>L'approvazione da parte del Comitato di sicurezza finanziaria.</i></b></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>
--	---

<p>deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.</p>	
---	--

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 3 – Soggetti obbligati	Art. 3 – Soggetti obbligati
<p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.</p> <p>2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:</p> <p>a) le banche;</p> <p>b) Poste Italiane S.p.a.;</p> <p>c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);</p> <p>d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP),</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma J, lettera e) TUF (SIM);</p> <p>f) le società di gestione del risparmio, come definire dall'articolo 1, comma I, lettera o), TUF(SGR),</p> <p>g) le società di investimento a capitale variabile, come definire dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);</p> <p>h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);</p> <p>i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;</p> <p>l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo J 06 TUE,</p> <p>m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;</p> <p>n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;</p> <p>o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;</p> <p>p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>

<p>q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;</p> <p>r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;</p> <p>s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;</p> <p>t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;</p> <p>u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;</p> <p>v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF.</p> <p>3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:</p> <p>a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUE, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;</p> <p>b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo I28-sexies TUB;</p> <p>c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. I28-quater, commi 2 e 6, TUB;</p> <p>d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.</p> <p>4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:</p> <p>a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;</p> <p>b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>
--	---

<p>in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;</p> <p>c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conio dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:</p> <p>1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;</p> <p>2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;</p> <p>3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;</p> <p>4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;</p> <p>5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;</p> <p>d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;</p> <p>e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.</p> <p>5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:</p> <p>a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;</p>	<p><i>4-bis. I soggetti di cui al comma 4 sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto quando rivestono la carica di componente di un organo di controllo comunque denominato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46. identico</i></p>
---	---

<p>b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose amiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;</p> <p>c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS,</p> <p>d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7,</p> <p>e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;</p> <p>f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;</p> <p>g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128- quaterdecies TUB;</p> <p>i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero il1 valute aventi corso forzoso.</p> <p>6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:</p> <p>a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso lo rete internet e altre reti telematiche o di tele comunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;</p> <p>b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;</p> <p>c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle</p>	<p><i>identico</i></p>
---	------------------------



<p>leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.</p> <p>8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.</p> <p>9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>
---	--

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 11 – Organismi di autoregolamentazione	Art. 11 - Organismi di autoregolamentazione
<p>1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi, Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.</p> <p>2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano, i predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero</p>	<p><i>identico</i></p> <p>2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto <del>previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria</del>, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p><i>identico</i></p>

<p>plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.</p> <p>4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.</p>	<p>4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la proiezione dei dati personali. <del><b><i>I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.</i></b></del></p>
--	--

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 17 – Disposizioni generali	Art. 17 – Disposizioni generali
<p>1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale;</p> <p>a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;</p> <p>b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15, 000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo I, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;</p> <p>c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.</p> <p>2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:</p> <p>a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;</p> <p>b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.</p> <p>3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett, a),</p>	<p>1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale;</p> <p>a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale <b><i>avente ad oggetto operazioni di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 3;</i></b></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>

<p>e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:</p> <p>a) con riferimento al cliente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la natura giuridica;</li> <li>2) la prevalente attività svolta;</li> <li>3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;</li> </ol> <p>b) Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lo tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;</li> <li>2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;</li> <li>3) l'ammontare dell'operazione;</li> <li>4) la frequenza e il volume delle operazioni e lo durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;</li> <li>5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;</li> <li>6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.</li> </ol> <p>4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.</p> <p>5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>
---	---

<p>banche, gli istituti di moneta elettronica, gli Istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.</p>	
<p>6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi; osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>7. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>8. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.</p>	<p><i>identico</i></p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica	Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
<p>1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:</p> <p>a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente;</p> <p>b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al l'ischio iv; comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;</p> <p>c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;</p> <p>d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio,</p>	<p>1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:</p> <p>a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente;</p> <p>b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al l'ischio iv; comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;</p> <p>c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, <del>ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente.</del></p> <p>In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;</p> <p>d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), <del>ivi compresa, se necessaria in funzione del</del></p>

<p>lo verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.</p> <p>2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.</p> <p>3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.</p> <p>4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.</p>	<p><del><b>rischio, lo verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.</b></del>  <i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><del><b>4. Fermi gli obblighi di identificazione,</b></del> I professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria <b>ovvero in una negoziazione assistita</b> o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.</p>
--	--



TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche</p>	<p>Art. 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche</p>
<p>1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.</p> <p>2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:</p> <p>a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p>4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, <b><i>e nel caso di società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti</i></b>, il titolare effettivo coincide con la</p>



TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust</p>	<p>Art. 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust</p>
<p>1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con lo medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.</p> <p>2. L'accesso alle sezioni è consentito:</p> <p>a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;</p> <p>b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria conformemente alle rispettive attribuzioni istituzionali;</p> <p>c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;</p> <p>d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui</p>	<p><i>identico</i></p> <p>2. L'accesso alle sezioni è consentito <i>gratuitamente</i>:</p> <p>d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento <i>e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui</i></p>

<p>all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</p> <p>3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con lo medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.</p> <p>4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito:</p> <p>a) alle autorità di cui al comma 2, lett. a), e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;</p> <p>b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</p> <p>5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:</p> <p>a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente</p>	<p><del>all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</del></p> <p><i>identico</i></p> <p>4. L'accesso alla sezione di cui al comma 3 è consentito <i>gratuitamente</i>:</p> <p>b) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo <i>accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.</i></p> <p><i>identico</i></p>
---	--

<p>accessibili alle autorità di cui al comma 2, lett. a);</p> <p>c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;</p> <p>d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego;</p> <p>e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predelle persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette;</p> <p>f) la definizione dei diritti di segreteria, fissati sulla base di costi standard definiti a norma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli adempimenti di cui al presente articolo.</p> <p>6. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.</p>	<p><i>identico</i></p>
--	------------------------

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 31 – Obblighi di conservazione	Art. 31 - Obblighi di conservazione
<p>1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:</p> <p>a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;</p> <p>b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;</p> <p>c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;</p> <p>d) i mezzi di pagamento utilizzati.</p> <p>3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.</p>	<p>1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni <del>utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.</del> <i>espressamente previsti dal presente decreto per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 34 - Disposizioni specifiche	Art. 34 – Disposizioni specifiche
<p>1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.</p> <p>2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.</p>	<p><i>identico</i></p> <p>2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, <b><i>oppure</i></b> la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, <b><i>il registro delle girate per i trasferimenti di titoli azionari, di cui all'art. 28 r.d. 29 marzo 1942, n. 239</i></b> e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.</p> <p>3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore <b><i>e gli organismi di autoregolamentazione</i></b>, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.</p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 35 – Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	Art. 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
<p>1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o teniate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.</p> <p>2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, falli salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente lo UIF. La segnalazione si considera tardiva ave effettuata, nonostante lo preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata</p>	<p><i>identico</i></p> <p>2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, falli salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente lo UIF. La segnalazione si considera tardiva ave effettuata, nonostante lo preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a). <b><i>In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata</i></b></p>



<p>decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.</p> <p>3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.</p> <p>4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.</p> <p>5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un' autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.</p>	<p><del>decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.</del>  <i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>
---	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 47- Comunicazioni oggettive	Art. 47 - Comunicazioni oggettive
<p>1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><b><i>3-bis. I soggetti di cui all'art. 3 comma 4 sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo.</i></b></p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 55 – Fattispecie incriminatrici	Art. 55 – Fattispecie incriminatrici
<p>1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p> <p>2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con lo reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10. 000 euro a 30. 000 euro.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca più gl’ave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 4, comma 3 è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30. 000 euro.</p> <p>5. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di</p>	<p>1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione <b><i>al fine di pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica</i></b> è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p> <p>2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce <b><i>e conserva</i></b> dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.</p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p>

<p>pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro coniante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13I-ter del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei con Fonti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sana serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, lo confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>
--	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 56 – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione	Art. 56 – Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione
<p>1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono lo <sup>[1]</sup>prestazione professionale. <sup>[1]</sup></p> <p>3. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni <sup>[1]</sup>amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate sino al triplo. <sup>[1]</sup></p>	<p>1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica lo sanzione amministrativa pecuniaria da <del>3.000</del> <b>1.000</b> euro a 50.000 euro.</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 57 – Inosservanza degli obblighi di conservazione	Art. 57 – Inosservanza degli obblighi di conservazione
<p>1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono aumentate sino al triplo.</p>	<p>1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31, <b>comma 2</b>, e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da <del>3.000</del> <b>1.000</b> euro a 50.000 euro.</p> <p><i>Identico</i></p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette</p>	<p>Art. 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette</p>
<p>1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.</p> <p>2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.</p> <p>3. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.</p> <p>4. Nel caso di violazioni dell'obbligo di segnalazioni delle operazioni sospette, gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, l'importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora delta vantaggio sia determinato o determinabile.</p> <p>5. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si</p>	<p>1. Ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente ai sensi dell'articolo 35, si applica, <b><i>se l'importo dell'operazione è inferiore ad euro 300.000</i></b>, la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata <b><i>fino ad una sanzione amministrativa pecuniaria massima di euro 60.000</i></b>; <b><i>se l'importo dell'operazione è pari o superiore ad euro 300.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 100.000</i></b> .</p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro.	
---	--



TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 67 – Criteri per l’applicazione delle sanzioni	Art. 67 – Criteri per l’applicazione delle sanzioni
<p>1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:</p> <p>a) la gravità e durata della violazione;</p> <p>b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;</p> <p>c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;</p> <p>d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;</p> <p>e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;</p> <p>f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’art 21, comma 2, lett. a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;</p> <p>g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;</p> <p>h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.</p> <p>2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 e 57 può essere ridotta da un terzo alla metà.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e reiterazione delle violazioni.</p>	<p><i>3.bis. Chi, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate nel presente</i></p>

	<i>Titolo, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.</i>
--	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta	Art. 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
<p>1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.</p> <p>2. La riduzione ammessa è pari ad un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.</p> <p>3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.</p> <p>4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><i>identico</i></p> <p><b><i>4-bis. Per le violazioni amministrative di cui al presente decreto, l'interessato è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.</i></b></p> <p><b><i>4-ter. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della</i></b></p>

<p>5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non all'ora divenuti definitivi alla data di dell'entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p><i>medesima facoltà per altra violazione della stessa norma, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.</i></p> <p><i>4-quater. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.</i></p> <p><i>4-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</i></p> <p><i>identico</i></p>
---	---

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 73 - Norme abrogate	Art. 73 - Norme abrogate <i>e transitorie</i>
<p>1. Restano abrogati:</p> <p>a) il Capo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;</p> <p>b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;</p> <p>c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p> <p>d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione,</p> <p>e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;</p> <p>f) i commi 5 e 6 dell'articolo IO della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;</p> <p>g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.</p>	<p><i>identico</i></p> <p><b><i>1-bis. Restano vigenti i commi da 1 a 5 dell'art. 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fino all'emanazione da parte delle autorità di vigilanza di settore e degli organismi di autoregolamentazione delle regole tecniche di cui al comma 3 dell'art. 23.</i></b></p>